

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 178

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 febbraio 2003)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo recante: "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)"

Relazione illustrativa

L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito delega al Governo a "razionalizzare e riordinare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".

L'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha inoltre delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, uno più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi del sopra menzionato articolo 11, comma 1 lettera d), richiamando i principi e criteri direttivi già indicati dallo stessa legge 59/1997.

In particolare, per quanto riguarda il riordino degli enti di ricerca, vanno richiamati:

- l'articolo 14, che consente la fusione, la soppressione o la trasformazione degli enti di ricerca, e l'accorpamento di strutture o entro strutture universitarie;
- l'articolo 18, che prevede il riordino degli enti secondo procedure di programmazione e di valutazione, evitando duplicazioni per i medesimi obiettivi, valorizzando l'autonomia e la professionalità dei ricercatori e la loro mobilità rispetto ad altri enti di ricerca, università, scuola e imprese.

In attuazione della delega originaria, sono stati emanati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

- il decreto legislativo 204/1999, che ha ridisegnato il sistema della ricerca;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il decreto legislativo 19/1999, che ha riordinato il CNR;
- il decreto legislativo 27/1999, che ha riordinato l'ASI;
- il decreto legislativo 296/1999, che ha riordinato l'INAF;
- il decreto legislativo 381/1999, che ha riordinato l'INGV.

In attuazione delle specifiche finalità stabilite dalla legge 137/2002 lo schema di decreto legislativo proposto, contemporaneamente ad altri due schemi recanti rispettivamente il riordino dell'INAF e dell'ASI, modifica ed integra il recente provvedimento di riordino del CNR.

La finalità perseguita con il riordino è essenzialmente quella di adeguare la missione e la struttura organizzativa del CNR al mutato contesto europeo, così da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee e internazionali. Va infatti sottolineato che il sesto programma quadro dell'Unione Europea prefigura la realizzazione di un sistema europeo della ricerca e concentra i finanziamenti su reti di centri di eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare; e che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, recepiscono tali indicazioni a livello nazionale. Lo schema si propone pertanto di promuovere, tramite il riordino del CNR, la convergenza delle attività di ricerca svolte dagli istituti, unità di ricerca che vengono mantenute, sugli obiettivi interdisciplinari individuati dal sesto programma quadro e dalle linee guida del Governo.

In particolare le linee guida forniscono le seguenti indicazioni:

1. la competitività e lo sviluppo sostenibile del Paese necessitano della capacità di innovazione endogena generabile con meccanismi di intreccio tra ricerca, innovazione e sviluppo e con la capacità di stimolare le sinergie tra soggetti pubblici e privati;
2. e' necessario completare il processo di riforma del sistema della ricerca in Italia;
3. è necessario procedere al riordinamento del sistema della ricerca pubblica, per favorire lo sviluppo economico e sociale





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

del Paese, attraverso la ridefinizione della strategia scientifica e tecnologica, realizzando strutture di eccellenza idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri, sviluppando la capacità innovativa del tessuto delle piccole e medie imprese, incentivando le relazioni tra scienza e impresa, investendo nel capitale umano e valorizzando le sinergie con il territorio.

Per agevolare il conseguimento di tali obiettivi si è ritenuto di dotare il CNR, così come gli altri enti riordinati, di strutture omogenee, e di determinare i compiti e le funzioni degli organi in modo puntuale, per assicurare omogeneità ed equilibrio all'interno delle singole strutture la cui funzionalità viene assicurata con un assetto altamente manageriale, riservando peraltro alla componente scientifica la formulazione dei progetti e dei piani di attività.

E' da sottolineare che, comunque, l'aspetto fondamentale dell'organizzazione degli enti è in sostanza costituito dalle strutture scientifiche, che risultano improntate ad una spiccata flessibilità in quanto la loro individuazione è rimessa agli organi decisionali dell'ente, limitandosi il decreto a definire i relativi principi.

Pilastro del riordino degli enti è l'introduzione, quale struttura organizzativa scientifica fondamentale, del dipartimento, affidato ad un direttore, responsabile della programmazione e della valutazione dell'attività di ricerca, che continua ad essere svolta dagli istituti, unità organizzative scientifiche che vengono conservate ma che vengono in tal modo coordinate ed integrate su base interdisciplinare.

Nei nuovi dipartimenti confluiscono alcuni enti di ricerca preesistenti: l'Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e comparato, l'Istituto nazionale di ottica applicata, l'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", l'Istituto nazionale di fisica della materia. Anche tale accorpamento assicura la convergenza, su base interdisciplinare su obiettivi di ricerca condivisi dalle grandi reti di ricerca europee.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento di riordino del CNR si inquadra in un complessivo e sistematico disegno di riforma degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, preordinato a costituire una rete di ricerca in cui ogni singolo ente o struttura è focalizzato su missioni e compiti specifici, eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze e procedendo alla soppressione e all'accorpamento di enti che svolgono attività analoghe o complementari, e favorendo lo snellimento e la semplificazione delle attività gestionali e amministrative. L'intervento di riordino, è altresì finalizzato ad una riqualificazione della spesa, dal momento che esso comporta una riduzione dei costi di funzionamento dell'intera rete degli enti, e consente conseguentemente di aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca rispetto a quella destinata a spese di amministrazione e generali.

I provvedimenti di riordino producono risparmi derivanti dalla riduzione del numero di organi, sia collegiali che individuali.

Al fine di fornire il quadro complessivo dell'intervento sulla rete degli enti, si riportano, nel seguente prospetto, gli accorpamenti previsti nel riordino del CNR, oggetto del presente schema di decreto legislativo; nonché del riordino dell'INAF e dell'ASI i cui schemi vengono contestualmente presentati.

ENTI RIORDINATI	ISTITUTI/ENTI AGGREGATI
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	IDAIC - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato INFM Istituto Nazionale di Fisica della Materia INOA Istituto Nazionale di Ottica Applicata Istituto Papirologico "G. Vitelli"
INAF Istituto Nazionale di Astrofisica	Istituto di Radioastronomia del CNR Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica del CNR Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario del CNR
ASI Agenzia Spaziale Italiana	Nessuna aggregazione di enti o istituti

Per quanto riguarda il CNR, il riordino determina una minore spesa conseguente alla soppressione degli organi degli Enti accorpati e dei direttori generali in essi previsti, alla contrazione del numero dei componenti degli organi di governo del CNR, nonché alla soppressione dei Comitati e dei Consigli di istituto del CNR.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In dettaglio, il costo medio annuo di ciascun componente degli organi di amministrazione del C.N.R. è così valutato:

ORGANI CNR	Oneri complessivi, i inclusi oneri riflessi
Presidente	170.679
Consiglio direttivo	295.267
Collegio dei revisori dei conti	72.188
Comitato di consulenza scientifica	1.500

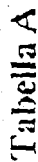
Riferendo tali valori agli organi di governo del CNR in base al riordino previsto dallo schema di decreto legislativo in esame si evidenziano, per differenza, nell'allegata tabella A risparmi di spesa pari a: 2.691.600.

Da tale somma possono essere detratti i seguenti costi derivanti dalle nuove strutture previste dal decreto legislativo in esame, fermi restando i sopra indicati valori medi dei compensi dei componenti degli organi.

Direttori dipartimento	100.000	7	- 700.000
Consiglio scientifico di dipartimento	15.000	35	- 525.000
		TOTALE	- 1.225.000

Pertanto sottraendo da 2.691.600 la somma di 1.225.000 la somma residua di 1.466.600 è sufficiente per coprire i costi derivanti dalla istituzione delle nuove strutture del CNR che saranno previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.





STIMA DEI RISPARMI CONSEGUENTI AL RIORDINO DEL C.N.R. (COMPENSIVI DEGLI ONERI RIFLESSI)

* Gli organi dell'IDAIC operano a titolo gratuito ad eccezione dei revisori dei conti che complessivamente percepiscono € 2.500.

Il totale è dato dal prodotto del risparmio pro-capite di ciascun organismo per il numero dei componenti in riduzione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

**RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE (C.N.R.)**

3 FEBBRAIO 2003





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Legislativo

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del.....;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 1 Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo.
- b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative;
- c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
- d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
- e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
- f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
- g) valutare i risultati della ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2 Finalità dell'Ente

1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, svolgere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.
2. Il C.N.R. promuove e realizza, sulla base di specifiche convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di cui al comma 1, anche con il coinvolgimento di imprese.
3. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Il C.N.R. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 Attività del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

- a) promuove svolge e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- b) nell'ambito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 17, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;
- c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese;
- d) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
- e) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;
- f) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;
- g) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
- h) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
- i) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- j) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché collaborando con le università, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di dottorati di ricerca;
- k) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- l) nell'ambito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica o tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a quindici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito europeo e internazionale. In prima applicazione del





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

presente decreto legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate:

- a) biotecnologie;
- b) scienze e tecnologie mediche;
- c) scienza e tecnologia dei materiali;
- d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;
- e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;
- g) scienze giuridiche, socio-economiche, umanistiche e dei beni culturali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4 Organi

1. Sono organi del C.N.R.:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5 Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del C.N.R. è così articolata:

- a) direttore generale;
- b) rete scientifica costituita dai dipartimenti, dal collegio dei direttori di dipartimento e dagli istituti;
- c) servizi amministrativi centrali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Esso:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il collegio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;
- c) indica al collegio dei direttori di dipartimento le linee guida per la elaborazione del piano triennale e del piano annuale;
- d) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica, nei casi ed entro i limiti finanziari definiti con il regolamento di amministrazione finanza e contabilità.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. E' nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204/98, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti che può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Esso, su proposta del presidente:

- a) delibera il piano triennale e il piano annuale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- d) approva la relazione di accompagnamento al bilancio;
- e) delibera i regolamenti dell'ente e le procedure per le selezioni del personale, dei dirigenti e dei direttori di dipartimento;
- f) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- g) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, i componenti del comitato di valutazione, il direttore generale e i direttori centrali;
- h) valuta i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'ente, previo parere del comitato di valutazione;
- i) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e);
- l) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea o da imprese, e riservando una quota, non inferiore al 2 per cento alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2;
- m) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti;
- n) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome**, **uno dal Presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato**, e **uno dal Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane**.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8

Consiglio scientifico generale

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Esso:

- a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e di piano annuale e sui relativi aggiornamenti;
- b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello internazionale;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
- d) designa due dei componenti del comitato di valutazione;
- e) fornisce parere sulle procedure di nomina dei direttori di dipartimento;
- f) propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per il reclutamento dei ricercatori nei vari livelli.

2. Il consiglio scientifico generale è composto da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, che eleggono al proprio interno il presidente, di cui dieci nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, cinque designati dal presidente e 5 designati dai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) appartenenti alle categorie degli esperti e delle imprese. I componenti del consiglio scientifico generale durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, **in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204**, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere del CIVR.
2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, **di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome**, uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni ed è eletto tra i componenti del comitato stesso.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 11 Direttore generale

1. Il direttore generale ha la responsabilità di attuare le deliberazioni del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti del presidente, di curare la gestione amministrativa, di dirigere la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente. Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Esso:

- a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;
- d) propone al consiglio di amministrazione i direttori centrali.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, la cui durata deve coincidere con la scadenza del mandato del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 12 Dipartimenti

1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite dal regolamento di organizzazione e funzionamento in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2. Ai dipartimenti afferiscono gli Istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti favoriscono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese.

2. I dipartimenti:

- a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e il piano annuale di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
- b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
- c) gestiscono direttamente programmi e progetti di realizzazione di grandi attrezzature ed infrastrutture di ricerca, loro affidati dal consiglio di amministrazione;
- d) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;
- e) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
- f) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
- g) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
- h) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;
- i) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori per le attività di tutela brevettuale e per il collocamento sul mercato dei brevetti;
- j) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. Il direttore di dipartimento è nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione ed è scelto tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione scientifica e





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

professionale, sulla base di apposite procedure selettive, proposte dal presidente, previo parere del consiglio scientifico, e definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Qualora venga scelto un dirigente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta.

5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, nominati dal direttore di dipartimento sulla base di temer proposte dai direttori degli istituti afferenti al dipartimento stesso.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13

Consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Esso:

- a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale e del piano annuale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;
- b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale;
- c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 14

Istituti

1. Gli istituti sono unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Gli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti con il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
 - a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e il piano annuale nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
 - b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;
 - c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.
4. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 15

Servizi amministrativi centrali

1. La struttura organizzativa del CNR è articolata in due servizi amministrativi centrali di livello dirigenziale generale, uno per i servizi tecnici generali ed uno per gli affari generali ed il personale, definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 20.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 16 Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Il presidente e i direttori di dipartimento, se professori universitari di ruolo, possono essere collocati in aspettativa, rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I compensi dei direttori di dipartimento, del direttore generale e dei componenti del consiglio scientifico sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento ai criteri e parametri di cui al comma 3.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 17 Piani di attività

1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.
4. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 18 Entrate del C.N.R.

1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dal piano annuale dell'ente, ove approvati;
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
- d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
- f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;
- g) da ogni altra eventuale entrata.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 19 Strumenti

1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, scaduti i quali si prescinde dal parere;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al precedente comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 20 Regolamenti

1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, e in attuazione di quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. I regolamenti dell'ente sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorso 60 giorni dalla ricezione dei regolamenti senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si intendono approvati. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento e il regolamento del personale sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

- a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;
- b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
- c) definisce gli istituti, i dipartimenti cui essi afferiscono, la loro dislocazione sul territorio, la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;
- d) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;
- e) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
- f) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;
- g) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

4. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;
- e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20% contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.

5. Il regolamento del personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per l'assunzione del personale e le relative forme contrattuali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 21 Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 6 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori, sentito il consiglio scientifico, il C.N.R. può altresì assumere per chiamata diretta, dirigenti o ricercatori dipendenti da università o da altre amministrazioni pubbliche; nell'ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche.

3. Il C.N.R., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 20, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti principi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per tutti i livelli del personale addetto, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'ambito dei contratti di cui alla lettera c), ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le scadenze indicate nel piano triennale;

c) in relazione a singoli progetti e per la intera durata degli stessi, è consentita l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 3 anni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, di personale in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni, con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 22

Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R.. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.
2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi determinati attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.
3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. Il personale dell'area della ricerca degli ~~Istituti di~~ ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del CNR. Il personale di ricerca in servizio presso il CNR è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli IRCCS per periodi determinati.
6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli IRCCS disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 23

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 da parte della Corte dei conti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 24

Aggregazione degli enti di ricerca nel nuovo C.N.R.

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi i seguenti enti di ricerca e decadono tutti i relativi organi e direttori generali:
 - a) Istituto nazionale di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), che manterrà denominazione e sede quale istituto del C.N.R.;
 - b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), che manterrà denominazione e sede quale istituto del C.N.R.;
 - c) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
 - d) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), che manterrà denominazione e sede quale dipartimento del C.N.R.
2. Le funzioni ed i compiti di ricerca attualmente svolti dagli enti di cui al precedente comma 1 sono trasferiti al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
3. Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili, le attrezzature ed il personale degli enti indicati nel precedente comma 1 confluiscono, nel patrimonio e nel personale del C.N.R..
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono scorporati dal CNR gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario che confluiscono nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).
5. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
6. Il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al precedente comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
7. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni, fino all'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del C.N.R. ai sensi dell'articolo 20 del presente decreto legislativo, si applicano i regolamenti degli enti di cui al comma 1.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 25 Abrogazioni

- 1. E' abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.**

\\mercurio\Workgroups\Ufficio Legislativo\PROV-LEG\RICERCA\Riordino Enti di ricerca\DECRETI LEGISLATIVI ENTICNR del
30.1.2003.doc



TABELLA N.1

RIORDINO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.)

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA**
Dirigente generale		2
Dirigente		32
Totale Dirigenti		34
Dirigente di ricerca	I	693
I Ricercatore	II	1446
Ricercatore	III	1365
Totale Ricercatori		3504
Dirigente Tecnologo	I	56
I Tecnologo	II	109
Tecnologo	III	109
Totale Tecnologi		274
Funzionario di	IV	234
Amministrazione	V	221
Totale Funzionari di Amministrazione		455
C.T.E.R.	IV	517
	V	705
	VI	833
Totale C.T.E.R.		2055
Collaboratore di Amministrazione	V	73
	VI	108
	VII	183
Totale Collaboratori di Amministrazione		364
Operatore Tecnico	VI	219
	VII	345
	VIII	566
Totale Operatori Tecnici		1030
Operatore di Amministrazione	VII	75
	VIII	110
	IX	186
Totale Operatori di Amministrazione		371
Ausiliario Tecnico	VIII	33
	IX	48
	X	83
Totale Ausiliari Tecnici		164
Ausiliario di Amministrazione	IX	37
	X	37
Totale Ausiliari di Amministrazione		74
TOTALE		8325



****Dalla dotazione organica è stato scorporato il personale in servizio presso gli Istituti di astrofisica spaziale, di radioastronomia e di fisica dello spazio interplanetario, che vengono trasferiti all'INAF per effetto di altro decreto legislativo di riordino dell'INAF contestualmente adottato. A tale dotazione va aggiunto il personale indicato nelle tabelle n. 2, 3, 4 e 5 degli enti che sono accorpati al CNR ai sensi dell'articolo n. 24.**



TABELLA N. 2

A) ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

PIANTA ORGANICA

AREA	POSIZIONE ECONOMICA	DOTAZIONE ORGANICA
C	C1	2 (part-time)
B	B1	1
A	A2	1 (part-time)
TOTALE		1+3 (part-time)



TABELLA N. 3

B) ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA DI FIRENZE

PIANTA ORGANICA

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente	III	1
Totale Dirigenti		1
Dirigente di ricerca	I	8
I Ricercatore	II	15
Ricercatore	III	17
Totale Ricercatori		40
Dirigente Tecnologo	I	1
I Tecnologo	II	0
Tecnologo	III	5
Totale Tecnologi		6
Funzionario di	IV	0
Amministrazione	V	0
Totale Funzionari di Amministrazione		0
C.T.E.R.	IV	3
	V	2
	VI	2
Totale C.T.E.R.		7
Collaboratore di Amministrazione	V	1
	VI	2
	VII	2
Totale Collaboratori di Amministrazione		5
Operatore Tecnico	VI	4
	VII	1
	VIII	3
Totale Operatori Tecnici		8
Ausiliario Tecnico	VIII	1
Totale Ausiliari Tecnici		1
TOTALE		68



TABELLA N. 4

C) ISTITUTO PAPIROLOGICO "GIROLAMO VITELLI"
PIANTA ORGANICA

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
I Ricercatore	II	2
Ricercatore	III	4
Totale Ricercatori		6
Funzionario di Amministrazione	V	1
Totale Funzionari di Amministrazione		1
C.T.E.R.	IV	1
	V	1
	VI	2
Totale C.T.E.R.		4
Operatore di Amministrazione	VIII	2
Totale Operatori di Amministrazione		2
TOTALE		13



TABELLA N. 5

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA (INFN)

PIANTA ORGANICA

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente di ricerca	I	3
I Ricercatore	II	20
Ricercatore	III	28
Totale Ricercatori		51
Dirigente Tecnologo	I	2
I Tecnologo	II	4
Tecnologo	III	15
Totale Tecnologi		21
Funzionario di	IV	2
Amministrazione	V	13
Totale Funzionari di Amministrazione		15
C.T.E.R.	IV	6
	V	9
	VI	12
Totale C.T.E.R.		27
Collaboratore di Amministrazione	V	10
	VI	12
	VII	14
Totale Collaboratori di Amministrazione		36
Operatore Tecnico	VI	0
	VII	2
	VIII	4
Totale Operatori Tecnici		6
Ausiliario di Amministrazione	IX	1
Totale Ausiliari di Amministrazione		1
TOTALE		306

